



La Legge di Bilancio 2021

Aggiornamento di Diritto Tributario

a cura del Dott. Stefano Marini - Commercialista in Arezzo e Parma

Il 31 dicembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020), si tratta di un provvedimento composto da 20 articoli, ma la norma principale è l'articolo 1, formato da 1150 commi, con un ampio ventaglio di interventi in materia di lavoro, fiscale e di sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese.

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

Ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 si prevede la **stabilizzazione della detrazione** spettante ai percettori di reddito di **lavoro dipendente** e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista dall'articolo 2 del D.L. n. 3/2020. La detrazione è pari a **600 euro** in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

Il successivo comma 10 modifica - per il biennio 2020/2021 - la disciplina dell'**esonero contributivo per l'assunzione di giovani under 35**, previsto dall'articolo 1, commi 100 e ss., della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017). In particolare, si prevede, per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge di Bilancio 2018, sia riconosciuto **nella misura del 100%**, per un periodo massimo di **36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui** (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua). Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi. Come indicato al comma 12, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. La misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni. L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

I commi 16 a 19 estendono alle **assunzioni di tutte le lavoratrici donne**, effettuate nel biennio 2021-2022, lo **sgravio contributivo** previsto dall'articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92/2012. Per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 l'esonero è riconosciuto nella **misura del 100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di **12 mesi** (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (l'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto). Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Ai commi da 20 a 22 è prevista l'istituzione del **Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti**, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021. Il Fondo è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

- dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;
- dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.

Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'INAIL.

Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero, nonché della quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994, e al D.Lgs. n. 103/1996, e i relativi criteri di ripartizione.

Il comma 23, al fine di sostenere il **rientro al lavoro delle lavoratrici madri** e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, incrementa il Fondo per le politiche della famiglia (di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006) per l'anno 2021 di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto. È demandato ad un decreto interministeriale il compito di definire le modalità di attribuzione delle suddette risorse.

Il comma 25 estende il **congedo di paternità** obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale. Con il comma 363 viene, invece, elevata da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo obbligatorio di paternità per il 2021. Il comma 364 dispone, inoltre, che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Con il comma 33 viene **prorogato alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola** effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 **l'esonero contributivo** previsto dall'articolo 1, comma 503, della legge di Bilancio

2020 (legge n. 160/2019) a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni. Il beneficio, in particolare, consiste nell'esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 160/1975, cui è tenuto l'imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l'intero nucleo. Sono esclusi, pertanto, dall'agevolazione il contributo di maternità, dovuto, ai sensi degli articoli 66 e seguenti del D.Lgs. n. 151/2001, per ciascuna unità attiva iscritta alla gestione agricoli autonomi, e il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.

I commi 34 e 35 prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo, avente una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai fini del riconoscimento di un **esonero**, anche parziale, dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, **associazioni e società sportive dilettantistiche**, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Lo sgravio è cumulabile con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenziali previsti da altre norme.

I commi 36 e 37 sospendono, fino al 28 febbraio 2021, i **versamenti delle imposte sul reddito, dell'IVA e dei contributi previdenziali** per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, **le associazioni e società sportive** professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020. I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo di quanto già versato.

Rinnovo dei contratti a tempo determinato

Con il comma 279 si dispone la **proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati** - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss., ossia per:

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
- altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'ordinaria attività.

I commi 299-303, 305-308 e 312-314 prevedono la concessione di **altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga** e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

- il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché in tema di trattamenti di integrazione salariale.

Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del decreto Ristori (D.L. 137/2020, convertito) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati,

alle 12 settimane aggiuntive previste. Il comma 306 riconosce ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile. Con il comma 304 è concesso un ulteriore periodo di 90 giorni di trattamento di integrazione salariale nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA). Ai sensi del comma 305, tutti i predetti benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021).

I commi da 309 a 311 estendono **fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici** (con sospensione delle procedure in corso). Come espressamente previsto al comma 311, il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

- dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;
- in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l'indennità di disoccupazione (Naspi).

I commi 386 a 401 disciplinano l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (**ISCRO**), in favore dei **soggetti iscritti alla gestione separata** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (di cui al comma 1 dell'articolo 53 del TUIR) e non titolari di trattamento pensionistico diretto (né essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie) e non beneficiari di reddito di cittadinanza. L'indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle Entrate e viene erogata dall'INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese. La domanda per accedere all'indennità dev'essere presentata, in via telematica, all'INPS, entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Per poter presentare domanda, occorre:

- essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data della richiesta, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale;
- avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi dei 3 ulteriori anni precedenti;
- aver dichiarato nell'anno precedente la richiesta un reddito non superiore a 8.145 euro (rivalutato annualmente);
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

NOVITÀ IN MATERIA FISCALE

Il comma 38 - intervenendo sull'articolo 1, comma 44, della legge n. 232/2016 - proroga all'anno d'imposta **2021 l'esenzione Irpef (totale) per i redditi dominicali ed agrari** riferiti a terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

Al comma 40 si prevede l'applicazione dell'**IVA ridotta al 10%** anche per il **cibo da asporto e la consegna al domicilio**.

Con il comma 41 si dispone che, per l'anno **2021, non si applica l'imposta di registro fissa di 200 euro** (di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194/2009) agli atti di **trasferimento a titolo oneroso di terreni** e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziali.

Il comma 50 - di modifica dell'articolo 5 del D.L. n. 34/2019 - consente di usufruire dell'allungamento temporale del **regime fiscale agevolato dei lavoratori rimpatriati** anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015. Essi possono optare per l'estensione per 5 periodi d'imposta del predetto regime di favore, previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% per cento dei redditi agevolati, secondo il numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia. Tali disposizioni non si applicano agli sportivi professionisti. Le modalità di esercizio dell'opzione dovranno essere definite con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Il comma 83 estende la possibilità di effettuare il **riallineamento contabile/fiscale**, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva, anche **all'avviamento** ed alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

I commi da 233 a 243 introducono un nuovo **incentivo ai processi di aggregazione aziendale** realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda, che vengano deliberati nel 2021. In particolare, al soggetto risultante dalla fusione (o all'incorporante, al beneficiario e al conferitario) è consentito trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d'imposta a tale data. L'efficacia della trasformazione delle DTA in credito d'imposta è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell'importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione. La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento ed è soggetta alle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione.

Il comma 333 eleva **da 500 a 550 euro il limite delle spese veterinarie** ammesse alla detrazione Irpef del 19%.

Al comma 452 viene stabilito che, fino al 31 dicembre 2022, **sono esenti dall'imposta sull'IVA, con riconoscimento del diritto** alla detrazione di quella assolta a monte, le cessioni della **strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione**. Il comma 453, invece, dispone, in deroga al numero 114 della tabella A, parte III, allegata al citato D.P.R. n.

633/1973, che le cessioni di vaccini contro il Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall'IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.

Con il comma 595 si prevede che, a partire dal periodo di imposta relativo all'anno 2021, il **regime fiscale delle locazioni** brevi di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 50/2017 è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo di imposta. Negli altri casi l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume esercitata in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 del codice civile. Dette disposizioni trovano applicazione anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Ai commi da 599 a 601 viene prevista l'**esenzione della prima rata dell'IMU 2021** per le seguenti tipologie di immobili:

- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge n. 160/2019, siano anche gestori delle attività in essi esercitate;
- immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di fiere o manifestazioni;
- discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività in essi esercitate.

L'esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Il comma 602 estende il **credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo**, di cui all'articolo 28 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e modificato dai successivi provvedimenti emergenziali. Si interviene in particolare sul comma 5 del predetto articolo 28, **includendo tra i soggetti beneficiari le agenzie di viaggio e i tour operator**. Con un'ulteriore modifica, si prevede che per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta fino al 30 aprile 2021, in luogo dell'originario termine del 31 dicembre 2020.

I commi 1084 e 1085 modificano la disciplina della **plastic tax**, prorogando la sua entrata in vigore dal 1° luglio 2021. Con il comma 1086 si interviene sulla disciplina della **sugar tax**, estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e posticipandone la decorrenza al 1° gennaio 2022.

Con il comma 1102 si introducono alcune **semplificazioni fiscali**, in particolare:

- si allineano, per i contribuenti minori, le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell'imposta. Per i predetti contribuenti quindi si prevede che l'obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni;
- si stabilisce che per le **operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022**, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel

territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della **fattura elettronica** e quindi **non più attraverso l'esterometro**. Sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere;

- si estende al 2021 l'esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;
- si semplifica la predisposizione e consultazione dei documenti precompilati IVA.

Il comma 1108 prevede che per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio deve ritenersi **obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio** anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.

In materia di **memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi** i commi da 1109 a 1115 modificano in diversi punti l'articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e il D.Lgs. n. 471/1997. In particolare viene precisato che la memorizzazione elettronica e la consegna dei documenti (se richiesta dal cliente) che attestano l'avvenuta operazione è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione. Inoltre, viene **deferita al 1° luglio 2021** l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell'obbligo di memorizzazione.

I commi 1122 e 1123, con la modifica del comma 2, dell'articolo 2, del D.L. n. 282/2002, prorogano, come ormai è consuetudine da diversi anni, la possibilità di **rideterminare il valore d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni** non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2021, mediante pagamento dell'**imposta sostitutiva** che viene calcolata, per ambedue le tipologie di attività da rivalutare, con l'aliquota dell'**11%**. Nello specifico le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo a decorre dalla data del 30 giugno 2021 e la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la medesima data del 30 giugno 2021.

MISURE AGEVOLATIVE

Con i commi da 58 a 60 e 76, vengono **prorogati fino al 31 dicembre 2021** i seguenti bonus edilizi:

- il **bonus facciate al 90%** per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
- la detrazione Irpef per gli interventi di **ristrutturazione edilizia** nella misura potenziata del **50%**;
- l'**ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica** (65%) delle singole unità immobiliari (la scadenza della detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già fissata al 31 dicembre 2021 ai sensi della legge di Bilancio 2017);
- il **bonus mobili** (50%) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all'arredo dell'immobile. Per il 2021, viene **elevato** da 10.000 euro a **16.000 euro** l'ammontare massimo di spese detraibili;
- il **bonus verde** (50%) per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

I commi da 61 a 65 introducono un **bonus idrico**, pari a **1.000 euro**, a favore delle persone fisiche residenti in Italia, da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. La definizione delle modalità e dei termini per l'erogazione e l'ottenimento del bonus è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente.

Con i commi da 66 a 75 viene modificata la disciplina del **superbonus 110%**, in particolare:

- tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione vengono **incluse le persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su **edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari** distintamente accatastate, anche se **posseduti da un unico proprietario** o in comproprietà da più persone fisiche;
- viene prevista la **proroga dalla maxi detrazione fino al 30 giugno 2022** (per gli istituti autonomi case popolari - IACP - fino al 31 dicembre 2022). Il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini (e degli edifici plurifamiliari con un solo proprietario con non più di 4 unità immobiliari), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento. Gli istituti autonomi case popolari (IACP) possono usufruire dell'agevolazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023 se alla data del 31 dicembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo anziché in 5;
- il superbonus viene **esteso agli interventi per la coibentazione del tetto**, agli **edifici privi di attestato di prestazione energetica**, all'**eliminazione delle barriere architettoniche**, agli **impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali** agli edifici;
- viene **chiarito** che una unità immobiliare può ritenersi **"funzionalmente indipendente"** qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale;
- viene stabilito che l'aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, previsto per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è esteso a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (non più entro il 31 dicembre 2020);
- si riscrive il comma 8 dell'articolo 119 prevedendo che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di **infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici** negli edifici, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ammessi alla detrazione al 110% (di cui al comma 1 dell'art. 119) la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% (da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: **2.000 euro** per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; **1.500 euro** per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; **1.200 euro** per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine;
- vengono chiarite le modalità per la validità delle deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'imputazione ad uno o più condomini dell'intera spesa;

- viene stabilito che **le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto** in luogo delle detrazioni fiscali **si applicano anche** ai soggetti che sostengono nell'anno **2022** le spese per gli interventi ammessi al superbonus;
- per quanto riguarda l'obbligo di assicurazione per i **professionisti** viene specificato che **non è necessario stipulare una nuova assicurazione** ma è possibile integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell'art. 119 del decreto Rilancio.

I commi 95 e 96 intervengono sulla disciplina della **“Nuova Sabatini”** (articolo 2 del D.L. n. 69/2013), semplificando ulteriormente l'accesso alla misura, estendendo a tutte le domande l'erogazione in un'unica soluzione del contributo statale, finora prevista, a seguito della modifica apportata dal decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020, articolo 39, comma 1), per i soli finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.

Al comma 230 è invece prevista la **proroga fino al 31 dicembre 2021 del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI** di cui ai commi da 89 a 92 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017), disponendo, a tal fine, uno stanziamento di 30 milioni di euro.

Vengono inoltre confermati anche per gli anni 2021 e 2022, il **bonus pubblicità** nella misura unica del **50%** del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il medesimo tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui (comma 608), il **credito d'imposta per le edicole** e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (comma 609), il **credito d'imposta per i servizi digitali**, introdotto dall'articolo 190 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020), riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato (comma 610).

Ai commi 173-176, a favore delle imprese che intraprendono una **nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES)** istituite ai sensi D.L. n. 91/2017, si prevede la **riduzione dell'imposta sul reddito** derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale **del 50%** a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 6 periodi d'imposta successivi.

Con i commi da 381 a 384 si introduce **un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, a favore del locatore di immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario**, che riducono il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto fino al **50%** della riduzione del canone ed entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore. Ai fini della concessione del contributo, il locatore è tenuto a comunicare in via telematica la rinegoziazione del canone di locazione all'Agenzia delle Entrate. Le modalità applicative dovranno essere definite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, compresa la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale, in relazione alle domande presentate.

FINANZA AGEVOLATA

I commi 206 e 208-218, intervenendo sull'articolo 1 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), **prorogano al 30 giugno 2021** l'operatività della Garanzia Italia ed estendono l'ambito di applicazione della **garanzia** concessa da **SACE** alle cessioni dei crediti *pro soluto* ed alle operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché

si preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato.

Al comma 244 viene invece prevista la **proroga fino al 30 giugno 2021** della **disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI**, di cui **all'articolo 13, comma 1, del decreto Liquidità** (D.L. 23/2020), prevedendo, al contempo, che dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, le mid-cap (imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499) non potranno più accedere alle garanzie del Fondo, ma saranno ammesse alla garanzia SACE alle condizioni agevolate offerte dal Fondo centrale: garanzie a titolo gratuito e fino alla copertura del 90% del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI. Con il comma 216 si dispone che **i finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal Fondo previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera m), possono avere una durata non più di 10 ma di 15 anni**. Ai sensi del comma 217 il soggetto **beneficiario dei finanziamenti già concessi può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni**, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento. Il comma 218 apporta una modifica al criterio di calcolo del tasso di interesse, prevedendo che il tasso non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento. Con il comma 213 si consente alle società di agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia, nonché alle società disciplinate dal Testo Unico bancario che svolgono le attività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni, di accedere fino al 30 giugno 2021 alla moratoria straordinaria per le PMI di cui all'articolo 56 del decreto Cura Italia e all'intervento straordinario del fondo centrale di garanzia PMI di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m) del decreto Liquidità.

Ai commi da 219 a 226 viene istituito un **credito d'imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine (PIR)**, a condizione che essi vengano detenuti per almeno 5 anni e il credito di imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti medesimi. Il bonus si applica ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 ed è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi ovvero in compensazione mediante F24.

I commi da 248 a 254 **prorogano al 30 giugno 2021 la moratoria straordinaria per le PMI** (di finanziamenti e leasing) prevista dall'articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020). Per imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi dotati di partita IVA **già ammessi** alle misure di sostegno, **la proroga è automatica**, salvo esplicita rinuncia da far pervenire alla banca entro il 31 gennaio 2021 o, per alcune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021. Per i **soggetti che non hanno ancora beneficiato** della moratoria, possono farlo presentando apposita **richiesta** al proprio soggetto finanziatore **entro il 31 gennaio 2021**.

I commi da 1051 a 1067 prorogano e rafforzano i **crediti di imposta** del **Piano Nazionale Transizione 4.0**. Si tratta nello specifico:

- del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, che viene esteso fino al 31 dicembre 2022 (ovvero agli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione). Con la nuova disciplina vengono aumentate le aliquote agevolative, l'ammontare delle spese ammissibili ed esteso l'ambito

oggettivo con l'inclusione dei beni immateriali "generici. Le nuove regole si applicano agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020;

- del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, che viene confermato fino al 31 dicembre 2022. Il bonus spetta nella misura: del 20%, fino a un massimo di 4 milioni di euro, per gli investimenti in ricerca e sviluppo; del 10%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica; del 15%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. Prorogato fino al 2022 anche il credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno previsto dall'art. 244 del decreto Rilancio (commi 185-187);
- del credito d'imposta per la formazione 4.0, che viene esteso fino al 2022. Vengono inoltre ampliati anche i costi ammissibili.

I commi da 1087 a 1089 istituiscono un **credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica** alimentare E290 e miglioramento qualitativo **delle acque per consumo umano erogate da acquedotti**. I beneficiari sono le **persone fisiche**, i soggetti **esercenti attività d'impresa**, arti e professioni, e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Il beneficio spetta nella misura del **50%** delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, fino ad un ammontare complessivo non superiore a:

- per le **persone fisiche** non esercenti attività economica: **1.000 euro** per ciascuna unità immobiliare;
- per **gli altri soggetti**: **5.000 euro** per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dovranno essere stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto (pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022).

Con i commi da 1098 a 1100 si interviene sulla disciplina del **credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** di cui all'art. 120 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), modificando il termine previsto per utilizzare l'agevolazione fiscale. In particolare, si prevede che il credito d'imposta:

- è fruibile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più per tutto il 2021;
- è possibile esercitare l'opzione della cessione del credito d'imposta, ai sensi dell'art.122 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) entro il 30 giugno 2021.

INCENTIVI ALL'ACQUISTO DI VEICOLI

I commi da 652 a 656 **confermano per il 2021** il **contributo** statale per l'acquisto di **nuovi autoveicoli** (cat. **M1**) a ridotte emissioni di CO2 da **persone fisiche**, in particolare:

- per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 **da 0 a 60 g/km**, il contributo statale è pari a 2.000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, ed a 1.000 euro in mancanza di rottamazione. Il contributo - concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto analogo al contributo statale e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale

inferiore a 50.000 euro al netto dell'IVA - è cumulabile con il c.d. ecobonus per l'acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021;

- per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 **superiori a 61 g/km e fino a 135 g/km**, il contributo scende a 1.500 euro. Gli autoveicoli nuovi devono essere di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. È richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 ed il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro al netto dell'IVA.

Al comma 657 si prevede un **contributo statale per l'acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, di veicoli per il TRASPORTO MERCI nuovi di categoria N1** (fino a 3,5 tonnellate) **nonché di autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica**. Il contributo è differenziato in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4, con importi che vanno **da 1.200 a 8.000 euro** nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di **800 euro fino a 6.400 euro**.

Con il comma 691 si riconosce anche per gli anni dal 2021 al 2026 il contributo per l'acquisto di **motoveicoli elettrici o ibridi nuovi**, rifinanziando il relativo Fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 alle medesime condizioni della misura di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge n. 145 del 2018/194. Il comma 692 incrementa le risorse per promuovere la mobilità sostenibile del "Programma sperimentale buono mobilità", di 100 milioni di euro per il 2021, per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020.

Il comma 77 prevede un **contributo a favore dei soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica**, di categoria M1. L'incentivo è pari al **40%** del prezzo d'acquisto ed è concesso per l'acquisto di auto elettriche con prezzo di listino inferiore a 30.000 euro al netto dell'IVA e di potenza inferiore o uguale a 150 kW. È demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire le modalità e i termini per l'erogazione del contributo.

MISURE PER LA FAMIGLIA

Il comma 362 rinnova per il 2021 l'assegno di natalità (**bonus bebè**) con le stesse modalità dall'articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 e articolo 1, comma 340, della legge n. 160/2019.

Con il comma 365 viene previsto a favore delle **madri disoccupate o mono-reddito** facenti parte di nuclei familiari monoparentali con **figli a carico aventi una disabilità** riconosciuta in misura non inferiore al 60% un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

I commi da 437 a 439 prevedono l'istituzione del denominato "**Fondo tutela vista**", con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A valere sulle risorse del Fondo è disposta l'erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a **50 euro** per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di

lenti a contatto correttive, nei limiti dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'ISEE non superiore a 10.000 euro annui. È demandato ad un decreto interministeriale il compito di definire i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.

All'articolo 576 viene autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2021 per l'assegnazione della **card cultura** anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2021, mentre al comma 611 si dispone che i giovani che compiono **18 anni** nel 2020 e nel 2021 possono utilizzare la card anche per l'acquisto di abbonamenti a periodici.

I commi 614 e 615 assegnano 100 milioni di euro per il 2021 per finanziare ulteriormente il **contributo per la sostituzione degli apparecchi televisivi** di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge n. 205/2017, finalizzandolo non solo all'acquisto ma anche allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.

Il comma 612 introduce un **voucher** aggiuntivo di 100 euro per **l'acquisto di abbonamenti a quotidiani**, riviste e periodici - anche in formato digitale - a favore dei nuclei familiari con **ISEE inferiore a 20.000 euro**, già beneficiari del voucher di 500 euro per l'acquisizione dei servizi di connessione ad Internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020. Le disposizioni attuative saranno definite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Ai commi da 623 a 625 si prevede la concessione di un **bonus digitalizzazione**, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con un valore **dell'ISEE inferiore a 20.000 euro**, con almeno un componente iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, di un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità. Può essere concesso un telefono ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalità di accesso al beneficio dovranno essere definite con decreto del Presidente del Consiglio o con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Con il comma 207 **vengono sospesi fino al 31 gennaio 2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari**, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021.

I commi 227-229 **demandano all'Agenzia delle Entrate il compito di predisporre una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra contribuenti (residenti o stabiliti) risultanti da fatture elettroniche**. Sono esclusi dall'ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. L'individuazione delle modalità di attuazione e delle condizioni di servizio è delegata a un decreto del Ministro

della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Il comma 266, sostituendo l'articolo 6 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), dispone che per **le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.** Il **termine** entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, **è posticipato al quinto esercizio successivo**; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile **l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori**, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, **può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio**. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Le perdite di cui sopra devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Il comma 1143 modifica la disciplina del **Fondo indennizzo risparmiatori** (FIR). In particolare, viene specificato che agli azionisti e agli obbligazionisti, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 100% (in luogo del 40% finora previsto) dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, qualora ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati.

Lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento delle tematiche affrontate.